

Argomento	Formazione e lavoro > Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
Titolo	Congedo lavorativo retribuito per assistenza a persone con grave disabilità (congedo straordinario)
Descrizione del Servizio	<p>L'art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 stabilisce che: <i>"I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari [...] un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria"</i></p> <p>Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92.</p> <p>Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al coniuge convivente o alla parte dell'unione civile convivente o al convivente di fatto della persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92; 2. Al padre o alla madre, anche adottivi o affidatari, della persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 (in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente o del convivente di fatto); 3. Al figlio convivente della persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 (nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o si trovino in condizioni di salute invalidanti); 4. Al fratello o alla sorella convivente della persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 (nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi siano mancanti, deceduti o si trovino in condizioni di salute invalidanti); 5. Al parente o affine entro il terzo grado convivente della persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 (nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o si trovino in condizioni di salute invalidanti); <p>La convivenza con la persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 deve essere instaurata entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.</p> <p>Non possono richiedere il congedo straordinario:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; ● i lavoratori a domicilio; ● i lavoratori agricoli giornalieri; ● i lavoratori autonomi; ● i lavoratori parasubordinati. <p>È possibile richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa. Pertanto, chi ha più di un familiare a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 potrà beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.</p> <p>Il congedo è frazionabile in giorni ma affinché non siano conteggiati i giorni non lavorativi è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione.</p> <p>Il congedo straordinario per assistere familiari a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. È fatta <i>eccezione per i genitori</i> a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di periodi di congedo per lo stesso figlio anche alternativamente, purché non negli stessi giorni.</p> <p>La normativa stabilisce che il lavoratore durante il congedo straordinario non abbia diritto alla retribuzione. Tuttavia esiste un'indennità erogata dall'INPS che corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato ogni anno.</p> <p>I periodi di congedo non sono calcolati ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto (TFR), ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>Per poter ottenere il congedo straordinario occorre essere lavoratori dipendenti privati, anche part-time.</p> <p>La persona per la quale si chiede il congedo straordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● deve aver avuto riconoscimento dello stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92; ● non deve essere ricoverata a tempo pieno (24/24h) presso strutture ospedaliere o simili fatte salve le seguenti eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ interruzione del ricovero a tempo pieno per effettuare visite e terapie appositamente certificate; ○ ricovero a tempo pieno della persona in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; ○ ricovero a tempo pieno della persona per la quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.
<p>Ambito territoriale</p>	<p>Nazionale</p>

<p>Dove rivolgersi</p>	<p>INPS Punto INPS Narni</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Piazza Galeotto Marzio 6</i> ● Telefono: Da fisso 803164 Da cel. 06164164 ● Orari : Da lunedì al venerdì 08.30-12.30 <p>Punto INPS Amelia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Indirizzo: Via Cavour 101</i> ● Telefono: Da fisso 803164 Da cel. 06164164 ● Orari : Da lunedì al venerdì 08.30-12.30 <p>E' possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.</p>
<p>Documentazione</p>	<p>Per ottenere il congedo straordinario e la relativa indennità occorre essere in possesso del verbale di riconoscimento dello stato di handicap.</p>
<p>Procedura</p>	<p>Per ottenere il congedo straordinario e la relativa indennità occorre presentare domanda telematicamente nel portale INPS nella sezione <i>“Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili”</i> o al seguente link: https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FPSRSVSCweb%2FinitSportello.do%3FS%3DS&S=S</p> <p>Per presentare domanda occorre accedere tramite credenziali SPID, PIN, CIE, CNS e eIDAS.</p>
<p>Fonti Normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legge n. 53/2000, <i>“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”</i> ● Circolare INPS n. 43 del 21 aprile 2023, <i>“Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2023”</i> ● Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, <i>“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”</i> ● Legge n. 104/1992, <i>“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”</i>. ● Decreto Legislativo n.105/2022, <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”</i>.
<p>Data</p>	<p>24.11.2025</p>